



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 97 della Costituzione;

Visto l'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037;

Visto l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10 ter, e 23 quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”*;

Visto l'articolo 3 del decreto ministeriale 17 luglio 2014 che nell'individuare le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, assegna all'Ufficio III dell'Ispettorato Generale di Finanza *“l'attività concernente le proposte al Ministro di designazione o di nomina ad incarichi di revisione e sindacale in rappresentanza del Ministero presso enti, organismi e gestioni comunque interessanti la finanza pubblica”*;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante *“Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati”*;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”*;

Visto l'articolo 10, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *“Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria”* secondo cui *“al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorità indipendenti sono scelti tra gli iscritti in*



un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso dei requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico”;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2012, con il quale vengono stabiliti i requisiti professionali necessari per l'iscrizione nell'elenco di cui al citato articolo 10, comma 19, e la relativa circolare applicativa del Ragioniere Generale dello Stato n. 8 del 15 febbraio 2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 concernente il *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;*

Visto il *“Codice di comportamento del Ministero dell'economia e delle finanze”* adottato con provvedimento del Ministro in data 10 aprile 2015 e registrato alla Corte dei Conti il 7 maggio 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze il 18 maggio 2015;

Considerato che nel *“Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero dell'economia e delle finanze 2014 - 2016”* nella categoria *“attribuzione incarichi”* nell'ambito dell'esame dei processi di designazione e nomina di revisori e sindaci degli enti vigilati dallo stesso Ministero, di competenza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è stata inserita una raccomandazione sull'*“opportunità di integrare la disciplina in vigore, specificando ulteriormente i criteri per la scelta, nell'ambito dell'elenco di cui al Decreto Ministeriale 20 febbraio 2012, dei soggetti designati”;*

Informate le organizzazioni sindacali;

Ravvisata la necessità di emanare dei criteri generali per l'assegnazione di incarichi, volti ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa;

Su proposta del Ragioniere Generale dello Stato;

E M A N A

Le seguenti LINEE GUIDA in materia di designazione e nomina su proposta del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato relative agli incarichi di revisione e sindacali, di cui in premessa, di seguito denominati *“incarichi”*.



Art.1

(Principi generali)

1. Il Ragioniere Generale dello Stato propone il conferimento di incarichi:
 - a) ai dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi in servizio, ovvero ai dipendenti del Ministero comandati o collocati fuori ruolo presso altre amministrazioni pubbliche;
 - b) al personale in posizione di comando presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il personale di cui al comma 1 deve essere iscritto nell'elenco di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Le proposte di cui al comma 1 sono formulate tenendo conto dei criteri definiti nel presente provvedimento, nonché previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, e di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2

(Criteri generali di assegnazione degli incarichi)

1. Le proposte di designazione e nomina sono formulate, attenendosi ai seguenti criteri di carattere generale:
 - a) adeguata conoscenza tecnico specialistica in materia di contabilità pubblica, economico aziendale e controllo amministrativo contabile;
 - b) appropriata capacità ed esperienza professionale in relazione all'incarico da ricoprire;
 - c) equa ripartizione degli incarichi;
 - d) grado di complessità dell'attività di controllo.

Art. 3

(Criteri di valutazione nell'individuazione dei soggetti incaricati)

1. I criteri di valutazione di cui tener conto, complessivamente, nell'individuazione dei soggetti incaricati sono i seguenti:
 - svolgimento dei compiti istituzionali d'ufficio nel rispetto dei principi di integrità, obiettività, competenza professionale e diligenza, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice di comportamento del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - qualifica rivestita e anzianità di servizio maturata nella medesima;



- iscrizione nel registro dei revisori legali;
 - aver svolto in precedenza incarichi presso enti ed organismi pubblici e privati;
 - possesso di titoli accademici e di abilitazione professionale afferenti all'attività di revisione e di controllo amministrativo contabile;
 - frequenza di corsi di formazione specialistica qualificati per l'acquisizione di speciali competenze per le tipologie di enti ed organismi pubblici e privati in cui il Ministero dell'economia e delle finanze esercita le funzioni di controllo e monitoraggio della spesa pubblica;
 - partecipazione ad iniziative di aggiornamento professionale in materia di revisione amministrativo-contabile curate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2. Le proposte di conferimento degli incarichi sono formulate anche tenuto conto della distanza della sede di servizio con la sede dell'ente vigilato.

Art. 4

(Criteri relativi alla durata degli incarichi e cause di decadenza)

1. La durata del mandato degli incarichi conferiti, qualora non predeterminata, si intende per un triennio.
2. Al fine di assicurare una necessaria rotazione negli incarichi:
 - a) nel caso in cui la durata del mandato sia uguale od inferiore ad un triennio, il rinnovo del medesimo può essere concesso per una sola volta;
 - b) nel caso in cui il cui la durata del mandato sia superiore al triennio, la durata complessiva del primo e del secondo mandato non potrà superare comunque il limite di sei anni.

La valutazione in ordine all'eventuale possibilità di rinnovo degli incarichi verrà effettuata tenendo conto, altresì, delle vigenti previsioni regolamentari e statutarie, nonché del grado di complessità dell'incarico.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, non potranno essere rinnovati o conferiti incarichi nell'anno precedente al collocamento a riposo.
4. Qualora, nel corso del mandato, sopravvengano cause di incompatibilità e situazioni di conflitto, anche potenziale di interesse, rispetto all'incarico ricoperto, il revisore/sindaco è tenuto a darne immediata comunicazione al competente ufficio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.



Art. 5

(Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale – *part time*)

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere conferiti incarichi solo nel caso in cui la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro risulti inferiore al 50 per cento, tenendo conto, in ogni caso, della compatibilità con l'eventuale altra attività svolta e delle prioritarie esigenze di servizio.

Art. 6

(Limiti)

1. Al fine di un'equa ripartizione ed un appropriato svolgimento degli incarichi, a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, non potranno, salvo casi eccezionali ed adeguatamente motivati, essere ricoperti complessivamente più di tre incarichi aggiuntivi, di cui uno autorizzato.
2. Non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 1:
 - a) gli incarichi di supplenza;
 - b) quelli presso commissioni, comitati e gruppi di lavoro, enti o organizzazioni non lucrative, relativamente ai quali non sono previste forme di remunerazione, con esclusione del solo gettone di presenza;
 - c) gli incarichi che non comportano impegni di natura continuativa, risolvendosi in interventi isolati e di breve durata (ad esempio, docenze, partecipazione a commissioni di esame, incarichi una tantum, incarichi nei collegi straordinari conferiti ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123).
3. Nel conferire gli incarichi, fermi restando i limiti retributivi previsti dalla normativa in vigore, dovrà essere tenuta in considerazione l'incidenza dei compensi spettanti al personale per lo svolgimento degli incarichi di cui al comma 1 sul trattamento economico previsto, per le rispettive categorie e qualifiche di appartenenza, dai Contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.

Roma,

IL MINISTRO

